



Ric. n. 3299/03

Sent. n. 1633/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Umberto Zuballi  | Presidente            |
| Angelo Gabbricci | Consigliere, relatore |
| Riccardo Savoia  | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

|  |
|--|
| <b>Avviso di Deposito</b><br>Del 20 aprile 2005<br>a norma dell'art. 55<br>della L. 27 aprile<br>1982 n. 186<br><i>Il Direttore di</i><br><i>Sezione</i> |
|--|

SENTENZA

sul ricorso n. 3299/03, proposto da Astrea S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Laruffa e Codognato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia Mestre calle del Sale 33;

contro

la Provincia di Verona, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Pasquini e Pinello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 3080/L

per l'annullamento:

a) dei provvedimenti 5 maggio 2003, prot. nn. 6792, 6793, 6794, 6795 e 6797, con i quali la Provincia di Verona - area manutenzione e gestione patrimonio, ha espresso separati pareri negativi all'autorizzazione alla collocazione di cinque cartelli pubblicitari, in quanto non avrebbero rispettato la distanza da analoghi impianti preesistenti stabilita in m. 500 dal vigente regolamento provinciale;

b) della prescrizione, contenuta nel regolamento provinciale per la pubblicità stradale, approvato con deliberazione 21 marzo 1990, n. 214, dal consiglio provinciale di Verona, per la parte in cui prescrive la distanza di cui *sub a*);

Visto il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale *ex art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l'avv. Sartori per la ricorrente e l'avv. Pinello per l'Amministrazione resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente Astrea S.p.A., che realizza installazioni pubblicitarie, curando per i committenti ogni fase dell'allestimento, nel marzo 2003 ha presentato alla Provincia di Verona cinque domande per la collocazione di altrettanti cartelli pubblicitari lungo la strada provinciale n. 7.

Su tali istanze l'Ente - area manutenzione e gestione patrimonio, ha espresso distinti pareri negativi (5 maggio 2003, prot. nn. 6792, 6793, 6794, 6795 e 6797) con la comune motivazione che ciascuno dei cartelli sarebbe stato collocato a distanze, variabili tra i 100 ed i 150 metri, "da altro impianto esistente e pertanto non rispetterebbe la distanza minima di ml. 500 tra cartelli pubblicitari su strade

extraurbane, prevista dal Regolamento per la pubblicità lungo le strade provinciali (delibera del consiglio provinciale n. 214 del 21/3/1990)”.

2. Avverso tali determinazioni Astrea ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale *ex art. 10 d.P.R. 1199/71*; si è costituita in giudizio la Provincia di Verona, concludendo per la reiezione.

3. La ricorrente censura anzitutto gli atti gravati perché privi dell'indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale sia possibile impugnarli, come invece stabilito dall'art. 3, IV comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Non ne trae peraltro – e giustamente (cfr. C.d.S., a.p., 14 febbraio 2001, nn. 1 e 2) – la conclusione dell'illegittimità delle cinque determinazioni provinciali, ma solo che “il resistente non potrà, quantomeno, eccepire un ipotetico ritardo, indipendente dalla volontà della ricorrente, quale motivo di improponibilità dell'atto stesso”.

Il presunto motivo è evidentemente per tale inammissibile: e si può altresì prescindere dal verificare eventuali vizi riferiti alla fase di presentazione del ricorso (straordinario ovvero giurisdizionale) poiché, come si vedrà, l'altro motivo è infondato.

4.1. Fermo che la ricorrente non contesta in fatto le distanze accertate dalla Provincia, essa ne censura la decisione per contrasto con l'articolo 23 del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'articolo 51 del regolamento di attuazione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nonché per incompetenza, violazione dell'art. 41 Cost. ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica: i provvedimenti

in questione sarebbero affetto da invalidità derivata dalla prescrizione contenuta nel regolamento provinciale, la quale, a sua volta, confliggerebbe con le citate disposizioni di grado superiore.

4.2. L'art. 23 cod. strada, infatti, vieta al I comma i mezzi pubblicitari che “per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”; al VI comma, poi, dispone espressamente che il regolamento avrebbe stabilito le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, ed effettivamente tale è il contenuto dell'art. 51 del d.P.R. 495/92.

4.3. Invero, ad avviso della ricorrente, dalla lettura di quest'ultima disposizione si desumerebbe che il principio, da cui muove il legislatore, è di permettere l'installazione dei mezzi pubblicitari, pur con divieti e limitazioni, finalizzati alla sicurezza stradale.

Per quanto poi riguarda la fattispecie, il regolamento impone, lungo le strade extraurbane, una distanza di 100 m. tra i cartelli pubblicitari (art. 51, II comma, lett. b), distanza rispettata per i cinque cartelloni in questione.

Il maggior limite di m. 500, stabilito dalla Provincia di Verona con proprio regolamento, contrasterebbe pertanto con la norma statale di rango superiore: esclusivamente i Comuni, per i centri abitati, potrebbero derogare con proprie disposizioni alle distanze minime

stabilite dal ripetuto art. 51 (art. 23, VI comma, cod. strada e art. 51, IV comma reg. cod. strada), ma soltanto per ridurle e non per accrescerle, come ha fatto invece la Provincia: né si potrebbe dimenticare, secondo Astrea, che “sulla base delle summenzionate norme del Codice della Strada sono sorte numerose aziende, appunto del settore della così detta pubblicità esterna, che oggi rivendicano correttamente e legittimamente il proprio diritto all’esercizio di tale specifica attività in linea con quanto prescrive l’art. 41 della nostra Carta Costituzionale”.

5.1. Questa Sezione, in effetti, con la sentenza 3039/03 aveva accolto un ricorso avente un identico oggetto, affermando che l’Amministrazione provinciale non potrebbe derogare alle distanze minime previste dalla legge.

5.2. È per vero da rilevare che l’art. 51 cit., nel testo vigente, quale sostituito dall’art. 41, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, stabilisce al II comma che il posizionamento “di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ... è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: ... b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari”: ed indubbiamente la norma, per come formulata, non esclude senz’altro che l’Ente proprietario della strada possa stabilire una distanza maggiore.

5.3. La citata sentenza 3039/03 è stata comunque riformata in grado d’appello con la sentenza C.d.S., V, 11 novembre 2004, n. 7342.

Nella motivazione di questa si afferma, anzitutto, che la formulazione delle norme, le quali regolano la materia e sono state

prima citate, “consente di giungere a conclusioni opposte [a quelle del T.A.R.] nel senso che una volta che sia fissato il limite al disotto del quale non è consentito scendere nel determinare la distanza del posizionamento tra i cartelli pubblicitari sulle strade, limite definito espressamente minimo a livello di legislazione nazionale, e giustificato dal rispetto di esigenze di sicurezza della circolazione valide per tutto il territorio nazionale e per tutte le condizioni di fatto in cui la circolazione si svolge, la funzione normativa del Codice della Strada e del suo regolamento attuativo sia compiuta e deve essere riconosciuto agli Enti proprietari il potere di disciplinare la distanza dei cartelli pubblicitari sulle strade di proprietà in modo più rispondente alle esigenze concrete di sicurezza della circolazione che una certa comunità territoriale, attraverso i suoi eletti che saranno chiamati a rispondere della correttezza delle scelte effettuate anche in sede politica, intenda garantire ai suoi appartenenti”.

La qualificazione della distanza come minima, *ex art. 51 cit.*, assume, ribadisce la sentenza d’appello, “il significato di garantire una soglia di garanzia, appunto minima, di sicurezza oltre la quale si riespande il potere degli enti proprietari di garantire condizioni di sicurezza maggiori e più rispondenti alle condizioni di circolazione dei singoli tratti stradali”.

Né ciò comporta, seguita la decisione, una “violazione del diritto di libera iniziativa economica garantito da norme costituzionali”, poiché queste ne consentono l’esercizio “libero ma nel rispetto ed in raccordo con altri interessi costituzionalmente protetti (come la vita, la

sicurezza e la salute dei cittadini)”.

Neppure può accogliersi il rilievo per cui le Province non sarebbero dotate di un potere regolamentare *in subiecta materia*, giacché, una volta stabilito che le norme statali non disciplinano direttamente l’aspetto delle distanze tra i cartelli pubblicitari, se superiori alle distanze minime comunque da garantire, si riespande il potere anche normativo dei singoli Enti proprietari: e le regole da questi introdotte non costituiscono deroghe alla disciplina generale quanto “mere integrazioni della stessa”.

6. Evidenti ragioni di opportunità suggeriscono al Collegio di aderire alla soluzione seguita dal giudice d’appello.

Il ricorso va pertanto respinto: ma le spese di lite vanno integralmente compensate, sussistendone evidenti giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 17 marzo 2005.

Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Terza Sezione**